



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 2

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

22^a seduta: martedì 23 ottobre 2018

Presidenza del presidente PITTONI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(753) PITTONI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 6, 8 e *passim*

* BARBARO (L-SP-PSd'Az), relatore 3, 7, 8 e *passim*

MALPEZZI (PD) 7, 8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(753) PITTONI ed altri. – *Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti*

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. – *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge n. 753 e 763.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Barbaro.

BARBARO, relatore. Signor Presidente, innanzi tutto mi corre l'obbligo di ringraziare gli Uffici per lo splendido lavoro fatto, anche in relazione agli aspetti organizzativi, che ci permette di avere un quadro chiaro e completo di tutte le proposte che saranno oggetto di trattazione.

Pregherei di distribuire il documento che riporta sia le proposte di legge che il testo originale, in modo tale che anche gli altri colleghi possano avere contezza delle proposte che sono arrivate rispetto al testo di partenza che intendiamo modificare.

Il disegno di legge n. 753 – di cui è primo firmatario il senatore Pittoni – modifica l'articolo 1 della legge detta «buona scuola» (legge 13 luglio 2015, n. 107) allo scopo di abolire la chiamata diretta dei docenti. La profonda revisione normativa della materia, ricorda la relazione illustrativa, costituiva parte integrante del programma elettorale e del contratto di governo.

Come è noto, la cosiddetta chiamata diretta consiste nella possibilità che è stata attribuita al dirigente scolastico di attribuire l'incarico triennale ai docenti titolari di incarichi di insegnamento su un dato ambito territoriale. La scelta di abolire tale possibilità si fonda – come spiega la relazione illustrativa – su motivazioni di ordine giuridico e di opportunità. Sotto il primo profilo, il sistema della chiamata diretta avrebbe determinato infatti la coesistenza nell'ambito della stessa scuola di docenti con stato giuridico diverso; la creazione di una «titolarità d'ambito», considerata fittizia e sfornita di una figura organizzativa idonea alla gestione e utilizzazione del personale scolastico; un istituto giuridico foriero di applicazioni eccessivamente differenziate.

Tra le esigenze di opportunità sottese al disegno di legge n. 753, vengono invece indicati motivi legati alla tempistica della procedura di chiamata diretta, che produrrebbe un effetto di compressione e differimento di altri adempimenti amministrativi collegati all'apertura dell'anno scolastico; la scarsa applicazione fin qui registrata dall'istituto della chiamata diretta, che apparirebbe dunque poco gradito anche al mondo scolastico, come confermato dall'ultima contrattazione sindacale, svolta a giugno, nella quale si è raggiunto l'accordo di non espletare tale procedura con riferimento all'anno scolastico 2018/2019.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo e di un unico comma suddiviso in cinque lettere.

Alla lettera *a*) si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, i ruoli del personale docente siano provinciali e che non vengano più articolati in ambiti territoriali, rimanendo suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto (la novella è dettata modificando il primo periodo del comma 66 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015). Rimane invece ferma la previsione di cui al successivo periodo del comma 66 che demanda agli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le Regioni e gli enti locali, di definire l'ampiezza degli ambiti territoriali inferiori alla Provincia o alla Città metropolitana.

Con la lettera *b*) si inserisce un nuovo comma 66-*bis*, con il quale si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, l'ampiezza degli ambiti territoriali ora indicati possa essere modificata dagli uffici scolastici regionali, sentiti le Regioni e gli Enti locali, entro il 31 dicembre e con cadenza triennale.

Alla lettera *c*) si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia sia ripartito tra le istituzioni scolastiche autonome anziché tra gli ambiti territoriali, come invece è disposto dalla norma vigente (viene modificato il primo periodo del comma 68).

La lettera *d*) stabilisce che, a regime, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 tutto il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato assuma la titolarità nell'istituzione scolastica autonoma cui è assegnato in forza di procedure di reclutamento o mobilità territoriale e professionale. Viene altresì disciplinata, in via transitoria, la condizione del personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 dicembre 2018, nonché quella del personale docente che sia sprovvisto, alla medesima data, della suddetta titolarità: nel primo caso, il docente assume dalla stessa data (31 dicembre 2018) la titolarità presso la scuola, appartenente all'ambito territoriale in cui presta servizio su posto dell'organico dell'autonomia; nel secondo caso, al docente è assegnata d'ufficio la titolarità presso l'ultima sede in cui ha prestato servizio su posto in organico o per la quale abbia ricevuto un incarico triennale ai sensi delle disposizioni finora vigenti in materia di chiamata diretta. Il personale docente assegnato in esubero sugli ambiti territoriali resta assegnato in esubero sulla Provincia che comprende i suddetti ambiti (nuovo comma 73-*bis*).

La lettera *e*) provvede infine ad abrogare altre disposizioni della legge n. 107 del 2015 che disciplinano la procedura della chiamata diretta dei docenti; si tratta dei commi 79, 80, 81 e 82 dell'articolo 1 della legge citata.

Anche il disegno di legge n. 763 – di cui è prima firmataria la senatrice Granato – modifica la legge n. 107 del 2015 allo scopo di abolire la chiamata diretta dei docenti; in stretta connessione con tale abolizione, interviene riformando il sistema vigente in materia di ambiti territoriali.

Come si evince dalla relazione illustrativa, il disegno di legge n. 763 intende porre rimedio all'impatto negativo derivante dalla chiamata diretta introdotta dalla riforma del 2015, che avrebbe condotto a un eccessivo accentramento del potere decisionale nelle mani dei dirigenti scolastici; in stretta e inscindibile connessione con l'abolizione della chiamata diretta, si prevede altresì l'abolizione degli ambiti territoriali: l'introduzione della titolarità su ambito ha consentito la costituzione di posti «ulteriori» in scuole situate in comuni spesso molto distanti, costringendo molti docenti a faticosi spostamenti da un istituto a un altro sul territorio provinciale. La legge cosiddetta «buona scuola» avrebbe – con questi due istituti – provocato un forte svilimento della professione docente, «costringendo gli interessati da una parte a dipendere dal rapporto personale instaurato con il dirigente scolastico e dall'esercizio dell'arbitrio di quest'ultimo, e, dall'altra, qualora assunti su ambito territoriale, a spostarsi di continuo da un istituto all'altro». Il fallimento di queste norme troverebbe conferma nell'accordo sottoscritto il 26 giugno 2018 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e i sindacati di categoria, già ricordato, cui però deve seguire – prosegue la relazione illustrativa – l'abrogazione delle corrispondenti norme primarie.

Il disegno di legge n. 763 si compone di un unico articolo e di un unico comma suddiviso in sette lettere.

La lettera *a*) abroga le disposizioni che disciplinano la procedura della chiamata diretta dei docenti di cui ai commi 18, 79, 80, 81 e 82 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015, nonché il comma 71, che disciplina il contenuto degli accordi di rete.

Alla lettera *b*) si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, i ruoli regionali del personale docente non vengano più articolati in ambiti territoriali, rimanendo suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto (intervenendo sul primo periodo del comma 66). Viene altresì soppresso il successivo periodo del comma 66 che demanda agli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le Regioni e gli enti locali, di definire l'ampiezza degli ambiti territoriali inferiore alla Provincia o alla Città metropolitana.

La lettera *c*) stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia sia ripartito tra le istituzioni scolastiche statali anziché tra gli ambiti territoriali (come invece è disposto dalla normativa vigente), con la possibilità dell'assegnazione a una oppure a più istituzioni

scolastiche, purché all'interno di Comuni contermini, fino a un massimo di due: la possibilità di assegnazione a più istituzioni scolastiche è prevista in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno. Il personale docente acquisisce la piena titolarità dell'istituto, con orario pieno a 18 ore nella scuola superiore di primo e di secondo grado, a 24 ore nella scuola primaria e a 25 ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni medesime (la novella riformula in questo senso il primo periodo del comma 68).

Conseguentemente, alla successiva lettera *g*) si interviene sul comma 109 che disciplina l'assunzione in ruolo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente: a tali assunzioni si applicano le modalità di cui al comma 68 e si specifica che gli assunti acquisiscono la piena titolarità nell'istituto con i criteri orari testé descritti, fino all'esaurimento delle assegnazioni stesse.

Alla lettera *d*) si stabilisce che le istituzioni scolastiche possano definire accordi di rete per la realizzazione comune di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali con esclusione dell'utilizzo di personale docente e di personale ATA (comma 70). La disciplina vigente prevede invece che oggetto di tali accordi possano essere anche la valorizzazione delle risorse professionali e la gestione comune di funzioni e di attività amministrative; attribuisce un ruolo di promozione agli uffici scolastici regionali; prevede la possibilità di costituzione di reti solo all'interno del medesimo ambito territoriale e qualifica come «di interesse territoriale» i progetti e le iniziative di cui si tratta; non è prevista espressamente l'esclusione dell'utilizzo di personale docente e di personale ATA.

Con la lettera *e*) vengono introdotti i nuovi commi *73-bis* e *73-ter*. Con il comma *73-bis* si prevede che il personale docente venga assegnato, a regime, dall'anno scolastico 2019/2020, alle istituzioni scolastiche secondo i nuovi criteri indicati al comma 68. Viene altresì disciplinata, in via transitoria, la condizione del personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 agosto 2019 nonché del personale docente che alla medesima data non si trovi a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all'ambito di titolarità: il docente appartenente alla prima categoria assume la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche in cui ha prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici; al docente che rientra nella seconda categoria è assegnata d'ufficio la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche dell'ambito di titolarità.

Con il comma *73-ter* si prevede che il personale docente già titolare su cattedra all'entrata in vigore del disegno di legge in titolo, non possa essere assegnato, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento.

La lettera *f*) sostituisce il comma 74 sopprimendo il riferimento agli ambiti territoriali e mantenendo la previsione che le reti di scuole siano definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MALPEZZI (PD). Signor Presidente, non ho capito quale sarà il nostro metodo di lavoro. Noi adesso abbiamo assistito all'illustrazione dei due disegni di legge che chiaramente hanno una serie di elementi comuni. Vorrei capire, quindi, in che modo intendete abbinarli e su quale testo la Commissione sarà chiamata a lavorare.

BARBARO, *relatore*. Non ho preclusioni di sorta rispetto a qualsiasi tipo di indicazione dovesse provenire dai commissari.

Per quanto riguarda la possibilità di adottare un testo base, siamo in una fase interlocutoria per cui, al momento, è difficile, se non impossibile, esprimere un pronostico, anche perché credo che possano esserci altri provvedimenti che si uniranno a quelli attualmente in discussione.

MALPEZZI (PD). Signor Presidente, parto sempre dal fatto di aver trascorso cinque anni alla Camera e quindi ammetto di non conoscere le modalità di lavoro del Senato. Di norma, però, quando ci sono diversi disegni di legge che trattano lo stesso argomento e che hanno un numero, alla Camera si prendeva il disegno di legge che era stato presentato per primo e si partiva da quel testo per elaborare un testo base. Ho ascoltato volentieri la relazione sui due disegni di legge presentati che chiaramente, insieme al mio Gruppo, abbiamo letto nel momento in cui sono stati depositati perché sono temi che ci riguardano. Il relatore, molto cortesemente, li ha illustrati. Possiamo dirci che abbiamo colto quali possono essere le differenze ma fondamentalmente i due testi sono chiari.

Permettetemi innanzitutto di sottolineare che i testi parlano dell'abolizione di qualcosa che nel testo della legge vigente non c'è. Infatti anche nella relazione continuate a dire che si abolisce la cosiddetta chiamata diretta ma nel testo della legge vigente – che dovremmo definire poiché siamo legislatori – non esiste la «chiamata diretta» bensì la «chiamata per competenze», quindi voi siete chiamati ad abolire la «chiamata per competenze». Lo dico solo per chiarire il lessico, ma è una questione relativa, sulla quale si tornerà in un altro momento. Ora, invece, vorrei capire la modalità di lavoro che dovremo seguire. Lei fa bene, onorevole relatore, ad annunciarci che potrebbero esserci altri provvedimenti che a questo punto potrebbero venire forse dal Governo (non so quali possano essere le modalità), ma io vorrei capire quali sono i testi sui quali devo lavorare, che cosa posso emendare, chi posso audire. Io non posso chiamare qualcuno in audizione su due disegni di legge diversi che non vengono accorpati tra loro, visto che la materia è fondamentalmente comune e quasi sovrapponibile. Non stiamo parlando di proposte di legge che per argomento possono essere simili; stiamo parlando di due disegni di legge che hanno parti sovrapponibili. Probabilmente sarebbe necessario fare una sintesi.

Chiedo quindi al relatore qual è la sintesi che intende offrire a questa Commissione per consentirle di lavorare su un testo di legge unico.

BARBARO, *relatore*. Mi riservo di presentarlo ma non oggi, perché abbiamo appena iniziato l'esame del provvedimento. Credo anzi che possa essere necessario un ulteriore approfondimento anche con i firmatari dei disegni di legge. Successivamente potrò esprimere un parere che in questa fase mi sembra assolutamente prematuro.

Per quanto riguarda l'aspetto metodologico mi avvarrò dell'aiuto degli Uffici anche se devo dire che, come al solito, la senatrice Malpezzi è stata molto brava ad entrare anche nel merito del provvedimento. Mi faccia però capire se ne fa una questione di metodo o di contenuti.

MALPEZZI (PD). Mi scusi, Presidente, ma la questione è di metodo; sui contenuti ci torneremo in un secondo momento. Lei giustamente ha detto che abbiamo appena cominciato la discussione di un provvedimento, ma quale provvedimento? Perché ce ne sono due, che sono sovrapponibili. Vorrei solo capire qual è la modalità che intendiamo utilizzare per i nostri lavori.

PRESIDENTE. Sospendiamo quindi la discussione. Riprenderemo nella prossima seduta.

MALPEZZI (PD). Su che cosa discuteremo, Presidente? Mi scusi, ma nel rispetto delle opposizioni che si vogliono preparare, su che cosa ci prepariamo?

PRESIDENTE. Il relatore ha già risposto.

MALPEZZI (PD). No, non ha risposto. Ha detto che vedrà e si confronterà con lei. Mi scusi, Presidente, però qui manca il rispetto del nostro lavoro.

A questo punto, chiedo al Presidente su quale testo le opposizioni devono cominciare a lavorare, perché lei dice che continueremo a discutere la prossima volta, ma su che cosa? Perché sono state relazionate due proposte di legge, due disegni di legge. Qual è il prossimo *step*? Cambio domanda: qual è il prossimo passaggio? Non può essere che ne parliamo la prossima volta. Vorrei capire qual è il passaggio successivo, semplicemente per essere operativi.

BARBARO, *relatore*. Mi perdoni, Presidente, ma mi pare di essere stato abbastanza chiaro sul punto. Stante il fatto che l'osservazione da parte della senatrice Malpezzi è legittima, mi sono preso l'onere, e giustamente anche la responsabilità, di produrre un testo base ma non oggi.

MALPEZZI (PD). Quindi c'è un testo base.

BARBARO, *relatore*. L'ho detto.

MALPEZZI (PD). Ci sarà un testo base.

BARBARO, *relatore*. Anche perché, francamente, non riesco a capire come potremmo andare avanti senza un testo base. Mi sembra una cosa scontata, pleonastica, ovvia, non so come meglio definirla, però è evidente che ci sarà un testo base.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta sui disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

